

CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UNA STAZIONE ELETTRICA A 132 KV DENOMINATA "PONTE CAFFARO", DEI RACCORDI IN AEREO ALLA LINEA 132 KV "NAVE – CP S. MASSENZA" E DEI RACCORDI IN CAVO ALLA LINEA A 132 KV "CP BAGOLINO – C.LE PONTE CAFFARO", PIÙ OPERE CONNESSE, CON ATTRAVERSAMENTO AEREO DEL MANUFATTO DELLA CONDOTTA FORZATA DI ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO "CAFFARO I", IN COMUNE DI BAGOLINO (BS).

TRA

Terna -Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani, n. 70 (C.F. e P.I. 05779661007), rappresentata dalla procuratrice "*TERNA RETE ITALIA S.P.A.*", con sede in Roma, viale Egidio Galbani, numero 70, capitale sociale euro 300.000,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, Partita I.V.A. 11799181000, iscritta al numero REA RM-1328587, giusta procura autenticata dal Dottor Marco De Luca, Notaio in Roma, in data venti settembre duemilaventuno, Repertorio 46497/26980, registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 3 addì 1 ottobre 2021 al numero 23103, Serie 1T, depositata presso il competente Registro delle Imprese in data 1 ottobre 2021, che interviene al presente atto in persona del suo procuratore speciale Ingegnere SABBADINI Luca, Responsabile Area Realizzazione Impianti Torino di TRI S.p.A. a tal fine nominato in forza di procura speciale autenticata nella firma dal Dottor Marco De Luca, Notaio in Roma, in data trenta settembre duemilaventuno, repertorio numero 46572/27044, registrata a Roma 3 addì 12 ottobre 2021 al numero 24041, serie 1T, (nel seguito anche "**Terna**"),

E

Regione Lombardia – Direzione Generale Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 (C.F. 80050050154), in persona del Direttore Generale pro-tempore _____, a ciò delegato con D.G.R. ___ del ___ (nel seguito anche "**Regione**"),

E

Edison S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte, n. 31 (C.F. 06722600019 e P.IVA 08263330014), in persona del Responsabile _____, ing. _____ (nel seguito anche "**Gestore**"),

Premesso che

(i) **Terna** è stata autorizzata con il Decreto 239/EL-360/276/2018 in data 18 ottobre 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 114 del giorno 28 settembre 2019 e con Decreto di proroga 239/EL-360/276/2018-PR del 21 luglio 2023, emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla costruzione e all'esercizio, con dichiarazione di pubblica utilità nonché urgenza, indifferibilità, inamovibilità e apposto il vincolo preordinato all'esproprio della stazione elettrica a 132 kV denominata "Ponte Caffaro", dei raccordi in aereo alla linea 132 kV "Nave – CP S. Massenza" e dei raccordi in cavo alla linea a 132 kV "CP Bagolino – C.le Ponte Caffaro", più opere connesse, in comune di Bagolino, in provincia di Brescia. Stazione elettrica da realizzarsi secondo la localizzazione e il tracciato individuati nelle planimetrie catastali n. DUBR10003BCR10502 e n. DUBR10003BCR10518, entrambe rev. 01 del 20 marzo 2017" (di seguito, il "**Progetto**");

(ii) **Regione**, ha partecipato al procedimento di adozione del Decreto 239/EL-360/276/2018 in data 18 ottobre 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico e con delibera di Giunta Regionale n. X/7694 del 12 gennaio 2018 ha rilasciato, sul Progetto, l'intesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, propedeutica e necessaria all'adozione dell'autorizzazione di cui al predetto Decreto;

(iii) tra le particelle ricomprese nel piano particellare di esproprio/asservimento per la realizzazione del Progetto in Comune di Bagolino vi è anche la particella censita al catasto terreni del Comune di Bagolino al Foglio 47 Mapp. 8785 – CASTAGNETO FRUT., Cl. U, Mq. 810, R.D. 1,25 R.A. 0,33 (di seguito anche l'“**Area**”);

(iv) in tale particella insiste il manufatto della condotta forzata che alimenta la centrale idroelettrica della ex concessione di grande derivazione denominata “*Caffaro I*” (utenza idrica MI021107462008), la cui concessione è scaduta in data 29/05/2019, costituito da un manufatto semi scatolare in cls e muratura realizzato in trincea rispetto al versante circostante con muri d'ala e fondo in cls in cui è alloggiata-ancorata la condotta forzata.

(v) ai sensi dell'art. 12, comma 1 del d.lgs. 79/1999 alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, “*tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico*” passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento;

(vi) ai sensi dell'art. 3, comma 1 della l.r. 5/2020 alla scadenza della concessione, al termine dell'utenza e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, le opere definite all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933 “*passano, senza compenso, in proprietà della Regione in stato di regolare funzionamento, ivi inclusi i beni che risultano inscindibilmente connessi e necessari, in via diretta ed esclusiva, a garantire il regolare funzionamento, in termini di mantenimento in esercizio, sicurezza e controllo, anche da remoto, di tutti i beni di cui al presente comma*”;

(vii) **Regione**, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 79/1999, è l'amministrazione competente nelle funzioni amministrative relative all'esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche nonché all'espletamento delle procedure concorrenziali per la riassegnazione delle concessioni scadute, nonché proprietaria delle opere indicate e dei beni indicati all'art. 25, comma 1 del r.d. 1775/1933 (c.d. opere bagnate) afferenti le grandi derivazioni idroelettriche la cui concessione risulta scaduta, in particolare quindi, per quanto qui di interesse, il manufatto della condotta forzata che alimenta l'impianto idroelettrico “*Caffaro I*” (la “**condotta forzata**”) è già passato ex lege dal 30/05/2019 in proprietà dell'amministrazione regionale come previsto dal comma 3, della l.r. 5/2020, ancorché non risultano ad oggi essere stati ancora effettuati i relativi aggiornamenti catastali;

(viii) il manufatto relativo alla condotta forzata della ex concessione “*Caffaro I*” nel tratto interessato dall'attraversamento insiste sulla particella censita al catasto terreni del Comune di Bagolino al Foglio 47 Mapp. 8785 – CASTAGNETO FRUT., Cl. U, Mq. 810, R.D. 1,25 R.A. 0,33;

(ix) **Edison** è attualmente e temporaneamente il soggetto gestore in regime di prosecuzione temporanea ai sensi dell'art. 53-bis, commi 4 e 5, della l.r. 26/2003 e ai sensi dell'art. 3, comma 10, della l.r. 5/2020, delle opere e dei beni afferenti alla ex concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico denominata “*Caffaro I*” [Utenza MI021107462008] (“**derivazione idroelettrica**”), sulla base dei seguenti atti: D.G.R. n. 1646 del 20 maggio 2019, D.G.R. n. 7717 del 28 dicembre 2022 e D.G.R. n. 1706 del 28 dicembre 2023, fino al 31/12/2024, quindi ivi compreso il manufatto relativo alla condotta forzata, già passato in proprietà pubblica;

(x) considerato che come confermato dalla Corte di cassazione nella Sentenza n. 15990/2020 la prosecuzione temporanea dell'esercizio ai sensi dell'art. 53 bis della l.r. 26/2003 costituisce “*scelta*”

discrezionale” della Regione e “si estrinseca a guisa di attività materiale che serve alla mera conservazione degli impianti e dei beni a suo tempo concessi secondo le regole proprie degli obblighi di custodia di beni altrui e nell’interesse della produzione”;

(xi) in data 24 ottobre 2023 **Terna** ha inviato a **Edison** una richiesta attraverso la quale la stessa indicava la necessità di poter accedere, con il proprio personale o con il personale dalla stessa appaltato, al manufatto di proprietà della **Regione**, detenuto da **Edison**, per l’avvio e, dunque, realizzazione dei lavori di cui al Progetto. Tale accesso avverrebbe comunque nelle more del perfezionamento e sottoscrizione dell’*“atto di costituzione volontaria di servitù di elettrodotto in cavo interrato in luogo di asservimento coattivo ai sensi del D.p.r. 327/2001”* per la costituzione, in favore di Terna, di una servitù di elettrodotto per l’attraversamento del manufatto della condotta forzata.

(xii) in data 10 novembre 2023 **Edison** ha inviato a **Regione** una comunicazione nella quale la ex concessionaria ha chiesto di essere autorizzata a sottoscrivere un accordo bonario in forza del quale si autorizza Terna, o chi per essa, ad accedere ed avviare i lavori sulla particella 8785 che ospita l’opera bagnata al servizio della centrale idroelettrica di Ponte Caffaro al fine di realizzare l’attraversamento in oggetto. Tenuto conto che Edison è gestore in regime di prosecuzione temporanea ex art. 53 bis della l.r. 26/2003 e art. 23 della l.r. 5/2020, e che sulla particella 8785 insiste un’opera bagnata, Edison ha chiesto Regione l’assenso alla sottoscrizione con Terna del suddetto accordo bonario.

(xiii) in data 28 novembre 2023 **Regione**, sulla base della nota **Edison** del 10 novembre 2023 ha comunicato ad **Edison** e a **Terna** di dover partecipare alla definizione degli atti connessi all’attraversamento del manufatto relativo alla condotta forzata in quanto proprietaria dello stesso richiedendo la bozza dell’accordo bonario relativo all’attraversamento del manufatto relativo alla condotta forzata insistente sulla particella 8785 nonché tutta l’ulteriore documentazione utile.

(xiv) in data 23 aprile 2024 **Terna**, stante l’avanzamento dei lavori in oggetto, ha chiesto a **Regione** ed **Edison**, nelle more del perfezionamento degli atti regolanti gli aspetti dominicali e la costituzione della relativa Servitù atta a regolare l’interferenza tra le due opere sia in fase di esercizio che in fase di manutenzione delle stesse, di essere autorizzata alla realizzazione dell’attraversamento (sovrappasso) del manufatto della condotta forzata e dell’area della particella sui cui essa insiste, in conformità all’elaborato MT-02_elaborato grafico allegato alla citata nota del 23 aprile 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, le **Parti** sottoscrivono quanto segue.

Art. 1 (Premesse e allegati)

1.1. Le premesse e gli allegati alla presente convenzione sono da considerarsi parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 (Diritto di accesso e realizzazione dell’intervento)

2.1 Con la sottoscrizione della presente convenzione **Terna** avrà diritto di realizzare le opere di cui al Progetto di attraversamento (sovrappasso) in oggetto a 132kV secondo le indicazioni e le cautele di seguito esposte consistenti nell’attraversamento aereo del manufatto della condotta forzata riferito alla ex concessione “Caffaro I” che, nel tratto interessato dall’intervento, insiste sulla particella censita al catasto terreni del Comune di Bagolino al Foglio 47 Mapp. 8785 – CASTAGNETO FRUT., Cl. U, Mq. 810, R.D. 1,25 R.A. 0,33;

Art. 3 (Consegna delle aree)

3.1 Per il solo svolgimento dei lavori necessari alla realizzazione delle opere di cui al Progetto di attraversamento, il **Gestore** consegnerà temporaneamente a **Terna** l’area della particella 8785 interessata dal manufatto relativo alla condotta forzata. A tal fine verrà redatto un verbale di cessione area da un delegato della società Terna il cui nominativo andrà preventivamente comunicato al **Gestore**, e dovranno essere riconsegnate, con analogo verbale, al **Gestore** ovvero, se tale riconsegna dovesse avvenire dopo il

31/12/2024, all'eventuale diverso soggetto detentore dei beni, nello stato di fatto in cui sono state rese disponibili.

Art. 4 (Realizzazione delle opere)

4.1 **Terna** accetta espressamente di accedere all'area ed al manufatto della condotta forzata nello stato di fatto in cui le stesse si trovano e di dar corso ai lavori per la realizzazione delle opere sotto la sua piena e sola responsabilità, nonché scrupoloso rispetto delle indicazioni rilasciate. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere redatto, in contraddittorio tra un rappresentante della ditta appaltatrice e il **Gestore**, il verbale di "Stato di Consistenza dei luoghi".

4.2 Le opere oggetto dovranno essere realizzate da **Terna** in conformità al Progetto di attraversamento allegato 1 al presente atto,

4.3 Sarà a completa cura, spese e responsabilità di **Terna** la richiesta di tutti gli eventuali altri permessi, se non già ottenuti, nonché l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ivi compresa, non assumendo, al riguardo, alcuna responsabilità né **Regione**, né, il **Gestore**.

4.4 La realizzazione delle opere avverrà sotto la piena e sola responsabilità di **Terna**.

4.5 Al termine dei lavori eseguiti, **Terna** rilascerà in favore di **Regione** e del **Gestore**, ovvero, se tale riconsegna dovesse avvenire dopo il 31/12/2024, all'eventuale diverso soggetto detentore dei beni, un verbale di regolare esecuzione delle opere. Tale verbale che dovrà essere emesso entro 15 giorni dalla data di sopralluogo di fine lavori.

Art. 5 (Obblighi di Terna)

5.1 Fermo quanto già previsto in altri punti della presente convenzione, Terna è comunque tenuta a:

- a) sostenere i costi e gli oneri ambientali derivanti dall'eventuale smaltimento del materiale derivante dall'esecuzione delle attività di posa del manufatto di attraversamento in elettrodotto;
- b) adottare, a propri oneri e cura, sostenendone integralmente i costi, tutti gli accorgimenti necessari o opportuni volti a garantire in mantenimento in esercizio della condotta forzata e in generale volti ad evitare qualsivoglia pregiudizio del manufatto in cui è alloggiata la condotta e la condotta stessa o comunque qualsivoglia pregiudizio alle opere afferenti all'impianto idroelettrico di *Caffaro I*;
- c) garantire, a propria completa cura e spese, l'integrità ed il perfetto stato di conservazione delle opere oggetto di attraversamento provvedendo alla rimessa in pristino e la ricostruzione a regola d'arte delle opere e dei manufatti esistenti eventualmente danneggiati durante la posa dell'attraversamento ovvero che dovessero essere demolite, modificate e/o danneggiate per la realizzazione dell'elettrodotto;
- d) garantire, a propria completa cura e spese, l'integrità del manufatto relativo alla condotta forzata interessate dalle attività di **Terna** provvedendo alla rimessa in pristino;
- e) farsi carico di qualsivoglia onere economico afferente all'applicazione della presente convenzione, nonché di qualsivoglia intervento, e dei relativi oneri economici, dovesse risultare necessario o opportuno in sede di applicazione della presente convenzione

5.2. **Terna** dovrà garantire in ogni momento alla **Regione** e al **Gestore** l'accesso alle aree di cantiere afferenti all'applicazione della presente convenzione e la realizzazione delle opere di cui al Progetto in oggetto. Sarà cura di **Terna** trasmettere alla Regione e al Gestore, in relazione alle aree interessate, almeno 30 (trenta) giorni prima l'inizio dei lavori il relativo cronoprogramma, così come dare immediata comunicazione alla **Regione** e al **Gestore** di qualsiasi modifica o scostamento dal cronoprogramma stesso dovesse risultare necessario o opportuno nel corso dei lavori.

5.3 **Terna** terrà indenni la **Regione** e il **Gestore**, ciascuna per quanto di propria competenza, da tutti i danni, anche indiretti, cagionati, anche a terzi, in dipendenza dell'applicazione della presente convenzione, derivanti dalla realizzazione delle opere di cui al Progetto di attraversamento e si impegna a sollevarle da ogni conseguente pretesa di risarcimento, anche da parte di terzi, nonché da ogni onere connesso, comprese le relative spese legali e/o di consulenza tecnica. La responsabilità, civile e penale, di qualsivoglia pregiudizio, anche indiretto, dovesse occorrere nell'applicazione della presente convenzione, nella realizzazione delle opere di cui al Progetto di attraversamento sarà in capo esclusivamente a **Terna**.

Art. 6 (Durata ed Efficacia della convenzione)

6.1. La presente convenzione vincola **le Parti** dalla sua sottoscrizione e almeno fino al 31/12/2024 salvo termine più lungo che dovesse essere concordato tra le Parti.

6.2 Qualsiasi modifica alla convenzione, per essere valida ed efficace, dovrà risultare da atto scritto, debitamente sottoscritto dalle Parti o eventualmente dal **Gestore** pro-tempore dell'impianto idroelettrico di *Caffaro I*, a pena dell'inefficacia dello stesso.

Art. 7 (Legge applicabile e Foro competente)

7.1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, i rapporti tra le **Parti** sono comunque regolati dalle leggi statali e regionali nonché dai regolamenti vigenti in materia.

7.2. Ogni eventuale controversia relativa alla presente convenzione in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia ed in generale relativa alle obbligazioni in essa previste, una volta esperiti senza esito i tentativi di soluzione stragiudiziale che le **Parti** si impegnano a ricercare in via prioritaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano. Per la preliminare risoluzione stragiudiziale della controversia, la Parte che ne ha interesse invierà alle altre una comunicazione scritta; trascorso un periodo non inferiore a trenta giorni senza che le **Parti** raggiungano una soluzione amichevole, la Parte che ne ha interesse potrà agire in giudizio avanti al Foro di Milano.

Art. 8 (Contatti)

8.1 Le comunicazioni tra le **Parti** potranno avvenire tramite posta elettronica certificata o mediante i referenti indicati nell'allegato 2 alla presente convenzione. Ogni variazione ai riferimenti dell'allegato Y dovrà essere comunicata tempestivamente alle altre **Parti**.

Art. 9 (Spese di registrazione)

9.1 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono poste a carico di **Terna**. La registrazione della convenzione sarà obbligo ed onere di **Terna**, che si impegna a darne evidenza alle Parti entro 1 mese dalla stipula.

9.2. Le **Parti accettano** ciascuna e tutte le clausole che compongono la presente convenzione, intendendosi così inclusi gli allegati n. 1 e 2.

Art. 10 (Informativa per la gestione dei dati)

I dati personali forniti dalle parti in virtù della presente Convenzione sono tutelati ai sensi del Regolamento UE/2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali" (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. con modalità idonee a garantirne la sicurezza e riservatezza. Le parti si impegnano reciprocamente ad osservare il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui potranno venire a conoscenza nel corso della presente Convenzione, fatta salva l'applicazione del D.Lgs 195/2005 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale".

La presente convenzione si compone di n. 5 pagine, di cui la presente è l'ultima, e di n. 2 allegati parte integrante.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per Terna S.p.A.

Per Regione Lombardia

Per Edison S.p.A.

Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti